



CAMERA di CONCILIAZIONE FORENSE - Dipartimento O.D.A. Nuoro

Iscrizione n. 324 Registro degli Organismi Accreditati presso il Ministero della Giustizia

Via Leonardo Da Vinci n. 17 - Palazzo Giustizia - 08100 - NUORO – P. IVA 01382310918

Tel 0784.37441 - Cell. 327.29.87.600

mail - conciliazioneforensenuoro@gmail.compec – conciliazioneforensenuoro@legalmail.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE RIVISITATA E CORRETTA DALL'ART.84 DELLA LEGGE N. 98 IN DATA 9 AGOSTO 2013, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 69/13.

La Mediazione

La mediazione è una forma di risoluzione alternativa delle controversie, caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza, dall'economicità:

- è **rapida**, perché sono brevi i tempi intercorrenti fra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda;
- è **semplice**, perché il procedimento è ispirato a regole di informalità;
- è **riservata**, perché tutti coloro che intervengono nell'ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
- è **economica**, perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.

Si ricorda che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

È previsto un beneficio fiscale con credito di imposta fino a 500,00 euro in caso di conciliazione e fino a 250,00 euro in caso di mancato accordo.

Il procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione è disciplinato dalla normativa primaria di riferimento, dal Regolamento della Camera di Conciliazione Forense di Nuoro e dalle presenti istruzioni operative.



CAMERA di CONCILIAZIONE FORENSE - Dipartimento O.D.A. Nuoro

Iscrizione n. 324 Registro degli Organismi Accreditati presso il Ministero della Giustizia

Via Leonardo Da Vinci n. 17 - Palazzo Giustizia - 08100 - NUORO – P. IVA 01382310918

Tel 0784.37441 - Cell. 327.29.87.600

mail - conciliazioneforensenuoro@gmail.compec – conciliazioneforensenuoro@legalmail.it

Per ciò che in particolare riguarda gli aspetti pratici e i recenti interventi normativi mettiamo a disposizione dei protagonisti della mediazione – parti, mediatori e avvocati – suggerimenti pratici utili e prassi nell’ambito di applicazione dell’istituto.

Si ricorda che dal primissimo operare dell’Organismo di Mediazione forense di Nuoro, esaminati gli aspetti pratici emersi nella prima fase di applicazione dell’istituto, la Commissione di studio per la Mediazione – istituita presso il COA di Nuoro – prima, e poi il Consiglio direttivo dell’Organismo, hanno ritenuto di portare a conoscenza degli iscritti e di tutte le parti che intendono ricorrere o devono ricorrere alla mediazione civile obbligatoria, quelle che possono intendersi alla stregua di “Linee Guida” per la Mediazione.

CASI

La mediazione di cui si tratta può iniziare:

- su iniziativa di parte;
- in virtù di un’apposita clausola contrattuale o statutaria;
- su ordine del giudice (c.d. mediazione delegata o demandata o rimandata o d’ufficio);
- qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale: c.d. mediazione obbligatoria.

MATERIE

Tralasciando il passato, a decorrere dal 20 settembre 2013 il preventivo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità in materia di:

- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende



CAMERA di CONCILIAZIONE FORENSE - Dipartimento O.D.A. Nuoro

Iscrizione n. 324 Registro degli Organismi Accreditati presso il Ministero della Giustizia

Via Leonardo Da Vinci n. 17 - Palazzo Giustizia - 08100 - NUORO – P. IVA 01382310918

Tel 0784.37441 - Cell. 327.29.87.600

mail - conciliazioneforensenuoro@gmail.compec – conciliazioneforensenuoro@legalmail.it

- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari.

PROCEDIMENTO TRA NORMATIVA E PRASSI SECONDO LEGGE.

Nei casi in cui si voglia o debba fare ricorso alla mediazione, si dovrà effettuare l'iscrizione della procedura mediante il portale telematico visibile nella pagina web:

<https://www.ordineavvocatinuoro.it/CameraConciliazione>.

In caso di mal funzionamento del portale o di oggettiva difficoltà per le iscrizioni e le adesioni è possibile trasmettere la modulistica riportata in fondo alla pagina, su singoli *files* in formato pdf, a mezzo pec all'indirizzo: **conciliazioneforensenuoro@legalmail.it**

Per attivare la procedura occorre, come da regolamento e prassi occorre allegare:

1. copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale della/e parte/i istante/i;
2. l'attestazione del versamento delle spese di avvio procedura, dell'importo di € 40,00 + IVA = **€ 48,80** per le mediazioni di valore fino a 250.000,00 e di € 80,00 + IVA = **€ 97,60** per le mediazioni di valore superiore. Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c Bancario intestato a: Banco di Sardegna Nuoro – ex sede Fil, numero conto c/c 070821021 – IBAN IT26H0101517300000070821021, ovvero a mezzo pagamento POS presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione;
3. eventuali ulteriori documenti ritenuti rilevanti.

A seguito della presentazione della domanda, la Segreteria dell'Organismo fissa il giorno dell'incontro di mediazione e nomina il mediatore (seguendo il criterio della rotazione alfabetica) al quale trasmette la comunicazione di nomina con assegnazione di breve termine per l'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza e imparzialità.



CAMERA di CONCILIAZIONE FORENSE - Dipartimento O.D.A. Nuoro

Iscrizione n. 324 Registro degli Organismi Accreditati presso il Ministero della Giustizia

Via Leonardo Da Vinci n. 17 - Palazzo Giustizia - 08100 - NUORO – P. IVA 01382310918

Tel 0784.37441 - Cell. 327.29.87.600

mail - conciliazioneforensenuoro@gmail.compec – conciliazioneforensenuoro@legalmail.it

La brevità dei termini è determinata dal vincolo normativo in ragione del quale il primo incontro tra le parti deve essere fissato tra 20 e entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo fra le parti, richiesta o salve motivate esigenze organizzative.

All'esito dell'accettazione da parte del Mediatore designato, la Segreteria procede alla predisposizione delle comunicazioni per ciascuna parte convenuta, con allegata la copia dell'istanza fornita e il modulo in bianco di adesione alla procedura di mediazione.

Infine si dà comunicazione alla parte istante del nominativo del mediatore e della data del primo incontro.

A far data dal 31/10/2019 verranno accettate le istanze pervenute attraverso portale. Si ricorda che non saranno prese in esame le istanze e le adesioni che non contengano le indicazioni complete relative alla “fatturazione elettronica”; nonché la sottoscrizione nella sezione relativa al “servizio spedizione”, se si scelga di utilizzarlo.

La parte istante che si è curata delle comunicazioni come sopra, deve poi far pervenire all'Organismo e al Mediatore, con la massima celerità, la copia delle *foglino* delle raccomandate. Ciò al fine di garantire la tracciabilità delle stesse.

È possibile richiedere che sia la Segreteria a provvedere direttamente alla trasmissione delle comunicazioni di convocazione alle parti chiamate. Il costo del servizio è fissato in € 5,00 + IVA - da maggiorare di € 1,00 + IVA per ogni chiamato superiore al primo – cui andrà a sommarsi il rimborso della spesa delle raccomandate.

Se le comunicazioni non vanno a buon fine (per le ipotesi di indirizzo insufficiente o simili) la reiterazione delle comunicazioni avrà pari costo *ut supra* e la parte attivante – prontamente informata – dovrà mettere a disposizione della Segreteria gli indirizzi di residenza corretti, anche a mezzo certificato di residenza della parte chiamata.

ATTENZIONE: il servizio di spedizione diretta non è operativo con riferimento alle procedure in termini di scadenza. Dunque, a titolo esemplificativo, la Segreteria non offrirà il servizio per le procedure di impugnazione delle delibere assembleari condominiali, delle delegate/demandate con assegnazione dei termini per l'attivazione delle procedure e altre.



CAMERA di CONCILIAZIONE FORENSE - Dipartimento O.D.A. Nuoro

Iscrizione n. 324 Registro degli Organismi Accreditati presso il Ministero della Giustizia

Via Leonardo Da Vinci n. 17 - Palazzo Giustizia - 08100 - NUORO – P. IVA 01382310918

Tel 0784.37441 - Cell. 327.29.87.600

mail - conciliazioneforensenuoro@gmail.com pec – conciliazioneforensenuoro@legalmail.it

Gli avvocati che assistono le parti in mediazione devono necessariamente indicare all'Organismo i loro indirizzi di posta elettronica, anche certificati e i recapiti telefonici fissi e mobili.

Il mediatore deve verificare – sempre nei giorni di apertura della Segreteria – personalmente o a mezzo telefono se prima dell'incontro siano tornate le cartoline delle comunicazioni postali, ed in ogni caso, avendo a disposizione il numero delle raccomandate, potrà agevolmente seguirne il percorso sul sito delle poste. In tale modo il giorno dell'incontro, potrà trattare la procedura di mediazione (se le comunicazioni siano state ritirate dai destinatari) ovvero rinviarla – preferibilmente a data successiva al trentesimo giorno dalla giacenza del plico – per consentire, all'esito, la trattazione per compiuta giacenza, da assimilarsi a ricezione. E dunque predisporre verbale di mancata comparizione delle parti convenute in mediazione, benché ritualmente convocate (sempre che gli istanti abbiano correttamente indicato l'indirizzo di residenza. In assenza il Giudice può ritenere non correttamente esperito il tentativo di mediazione e non integrata la condizione di procedibilità).

L'adesione alla mediazione deve avvenire utilizzando le credenziali trasmesse unitamente all'invito in mediazione, mediante il portale telematico visibile nella pagina web: <https://www.ordineavvocatinuoro.it/CameraConciliazione>.

In caso di mal funzionamento del portale o di oggettiva difficoltà è possibile trasmettere il modulo di adesione trasmesso unitamente all'invito in mediazione e gli ulteriori allegati, su singoli *files* in formato pdf, a mezzo pec all'indirizzo: **conciliazioneforensenuoro@legalmail.it** la compilazione del modello di adesione, presente sul sito dell'Ordine nella sezione della Camera di Conciliazione e comunque trasmesso in copia con la comunicazione di avvio del procedimento.

SPESE DI MEDIAZIONE

Il costo per la procedura di mediazione, a carico di ciascuna parte, comprende le spese di **avvio del procedimento** (€ 40,00 + IVA = € 48,80 oppure € 80,00 + IVA = € 97,60) e le **indennità di mediazione**, il cui importo è fissato da tariffe ministeriali e varia in dipendenza del valore della procedura.

Le spese di avvio sono corrisposte da entrambe le parti, istante e aderente.

Le indennità di mediazione (compensi come da scaglione) sono eventuali.



CAMERA di CONCILIAZIONE FORENSE - Dipartimento O.D.A. Nuoro

Iscrizione n. 324 Registro degli Organismi Accreditati presso il Ministero della Giustizia

Via Leonardo Da Vinci n. 17 - Palazzo Giustizia - 08100 - NUORO – P. IVA 01382310918

Tel 0784.37441 - Cell. 327.29.87.600

mail - conciliazioneforensenuoro@gmail.compec – conciliazioneforensenuoro@legalmail.it

L'eventualità dipende dal tenore normativo di cui all'art. 8 decreto legislativo 28/10 e succ. mod. secondo cui, durante il primo incontro, su invito del mediatore, le parti e i loro avvocati devono esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione, il cui svolgimento è subordinato ad una valutazione positiva in tal senso; in combinato disposto con il comma 5 ter dell'art. 17 ivi, secondo cui “nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione”.

Con la conseguenza che le indennità di mediazione sono dovute dalle parti solo in seguito all'assenso alla prosecuzione oltre il primo incontro, a prescindere dall'esito.

Fermo restando che se la trattazione dell'affare dovesse aversi, su indicazione e richiesta specifica delle parti e dei loro avvocati, nel corso di un primo e unico incontro, che dunque non sarebbe preliminare alla trattazione ma trattazione esso stesso, allora la indennità di mediazione sarebbero dovuti, a prescindere dall'esito.

Le “spese di mediazione”, se dovute, comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti.

Le spese di avvio e quelle di mediazione devono essere affrontate preferibilmente dalle parti e non dagli avvocati intervenuti in loro assistenza in quanto per la normativa i fruitori dei crediti di imposta normativamente previsti sono le parti e non gli avvocati.

Degli importi versati la Segreteria rilascia regolare fattura elettronica.

I mediatori all'esito dell'attività prestata (in caso di trattazione, a prescindere dall'esito della mediazione) emettono fattura per le spettanze, pari al 50% delle spese di mediazione dalle parti effettivamente versate.

Alcune questioni ulteriori da segnalare

a) I mediatori a conclusione del procedimento dovranno far compilare necessariamente alle parti intervenute in mediazione il modulo di valutazione del servizio, e fino a che i moduli non saranno riconsegnati la Segreteria non rilascerà il verbale conclusivo della procedura.

b) Se l'accordo in mediazione è firmato anche dagli avvocati che accompagnano le parti in mediazione non occorre ricorrere al presidente del tribunale per l'omologa costituendo già di per sé tale accordo titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.



CAMERA di CONCILIAZIONE FORENSE - Dipartimento O.D.A. Nuoro

Iscrizione n. 324 Registro degli Organismi Accreditati presso il Ministero della Giustizia

Via Leonardo Da Vinci n. 17 - Palazzo Giustizia - 08100 - NUORO – P. IVA 01382310918

Tel 0784.37441 - Cell. 327.29.87.600

mail - conciliazioneforensenuoro@gmail.compec – conciliazioneforensenuoro@legalmail.it

c) A norma dell'art. 2643 del codice civile, 12bis, “*gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato*” sono trascrivibili. Si rammenta che la documentazione necessaria per l'accordo di usucapione in mediazione, da mettere a disposizione del Notaio autenticante e della Camera di Conciliazione è la seguente: - la certificazione ipocatastale del ventennio; - per i terreni, i certificati di destinazione urbanistica e per gli stabili le concessioni edilizie e/o in sanatoria, in presenza di abusi; - la bozza dell'accordo. Salvo altri.

d) Agli incontri di mediazione è richiesta necessariamente la presenza personale delle parti e degli avvocati in loro assistenza; la rappresentanza sostanziale in capo a quest'ultimo è ammessa stante il tenore normativo e la giurisprudenza di legittimità dell'anno 2019. Tuttavia si invitano gli Avvocati a dare lettura delle due sentenze della Cassazione n. 8473 del 27/03/2019 e n. 18068 del 05/07/2019.

e) Tutti gli atti della procedura di mediazione sono coperti da massima riservatezza.

f) Quanto alla scelta del CTM occorre precisare che: è effettuata dai mediatori con la richiesta di tre preventivi (sulla bozza dei quesiti preventivamente forniti dalle parti) e la scelta normalmente ricade sull'offerta di valore intermedio e comunque su quella che risulta più precisa, completa ed analitica. Salva naturalmente l'indicazione che provenga da tutte le parti presenti in mediazione, al momento della richiesta della CTM, affinché l'Organismo scelga l'offerta che presenti il maggior ribasso. E comunque salva anche la possibilità che la scelta sia operata direttamente dalle parti purché condivisa da tutti gli intervenuti in mediazione.